

Piazza Grande 18
Casella postale
6601 Locarno
Telefono 091 756 31 11
Fax 091 756 32 61
e-mail citta@locarno.ch

Ns. rif.

Locarno, 15 maggio 2014

Al Consiglio Comunale
Locarno

**Complemento al messaggio municipale no. 41 concernente il credito di fr. 2'680'000.-
per la riduzione del valore residuo degli impianti di illuminazione pubblica della Società
elettrica sopracenerina SA**

Egredi signori Presidente, gentili signore, egregi signori,

lo scorso 28 febbraio è stato pubblicato il MM 41. Dopo ulteriori approfondimenti è sorta la necessità di aggiornare il quadro giuridico dei rapporti fra la Città e la SES SA per quel che concerne l'illuminazione pubblica. Con il presente scritto vi sottoponiamo quindi una proposta di convenzione con la SES SA per il conferimento di un mandato di prestazioni per l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici (IP).

Va indicato che questo testo ricalca in parte il progetto messo a disposizione dalla SES a tutti gli enti interessati.

Premessa

Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, i Comuni serviti dalla SES conoscevano già da tempo un accordo integrato nella convenzione di privativa che demandava alla stessa la gestione di quest'attività e ne regolava gli aspetti economici.

Con l'entrata in vigore della LA-LAEI però tutte le convenzioni che legavano i Comuni alle aziende concessionarie sono di principio decadute. Di qui la necessità di procedere alla sottoscrizione di un mandato di prestazioni per quanto riguarda l'illuminazione pubblica.

Le vecchie convenzioni di privativa contenevano disposizioni anche in materia di illuminazione pubblica (in seguito IP). L'IP rappresentava, almeno in parte, una forma di prestazione in natura poiché la SES si faceva carico di buona parte dei costi da essa generati. In altri termini al distributore veniva demandato il compito di provvedere all'illuminazione delle strade pubbliche e delle piazze; tale incarico, quale prestazione in natura, veniva però solo parzialmente remunerato.

In realtà i costi dell'IP erano implicitamente largamente finanziati dalle tariffe applicate ai clienti. Una separazione dei costi dell'IP da quelli della distribuzione non veniva fatta e non era necessaria. Per il risultato aziendale di SES era importante unicamente che l'ammontare dei ricavi totali fosse superiore ai costi totali, generando un utile adeguato.

La nuova legislazione dal 2009

La nuova Legislazione federale sull'approvvigionamento elettrico entrata in vigore il 1° gennaio 2009 ha imposto delle sostanziali modifiche tra le quali tra l'altro:

- ⇒ la separazione delle attività: la contabilità relativa alla distribuzione dev'essere distinta da quella riguardante altre attività (es. IP, generazione, fibre ottiche);
- ⇒ la trasparenza: la scomposizione delle tariffe in quattro componenti tariffali (trasporto, energia, tasse, prestazioni a enti pubblici);
- ⇒ i criteri di calcolo delle tariffe: le tariffe dei distributori sottostanno a parametri stabiliti dalla Legge e al controllo di ElCom.

Come noto, conseguentemente a tali cambiamenti SES fattura oggi al Comune tutti i costi generati dall'IP, non essendo questi più integrabili nelle tariffe elettriche.

Per quel che riguarda la composizione di questi costi rimandiamo al MM no. 41.

I cambiamenti

Le relazioni commerciali tra il Comune e SES hanno subito o subiranno alcune modifiche, sia di natura formale che finanziaria:

- aspetto formale
il Comune, a seguito dei cambiamenti legali e della decadenza della concessione, dovrà sottoscrivere un nuovo contratto specifico per l'illuminazione pubblica con SES;
- aspetto finanziario
dall'entrata in vigore della LAEI, SES fattura ai Comuni tutti i costi generati dall'IP, ma grazie a quanto previsto dalla LA-LAEI può transitoriamente finanziare questi maggiori oneri grazie a un tributo supplementare. A partire dal 2014 è però caduto il tributo supplementare con cui i consumatori partecipano al finanziamento dell'IP (viene mantenuto per contro il tributo legato all'uso accresciuto del suolo pubblico, tuttavia l'importo totale diminuisce).

Un nuovo mandato di prestazioni

In allegato vi sottoponiamo il testo di una nuova convenzione fra il Comune e la SES che risponde alle modifiche del quadro Legislativo, nell'intento di continuare a garantire un'adeguata illuminazione stradale e degli spazi pubblici. Tecnicamente il Comune conferisce un mandato di prestazione a SES secondo l'art. 193b LOC per la gestione del servizio di illuminazione pubblica, che annulla e sostituisce ogni e qual si voglia accordo precedentemente stipulato fra le parti. Il contratto regola aspetti giuridici e finanziari legati alla realizzazione e proprietà degli impianti, nonché la loro gestione e manutenzione.

Principio

Giusta l'articolo 193 della Legge organica comunale (LOC) il Comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica. In base all'articolo 193b LOC il Comune può affidare mandati di prestazione a Enti pubblici o privati per l'esecuzione

di suoi compiti. Il mandato dev'essere adottato dall'Assemblea o dal Consiglio comunale secondo le modalità previste per il Regolamento comunale.

Questo tipo particolare di mandato di prestazione è stato approvato dalla Sezione degli enti fino a questo momento per circa 30 Comuni, tra cui l'ultimo in ordine di tempo quello concesso alla SES dal Comune di Losone.

Aspetti ecologici e di risparmio energetico

La presente convenzione non può esimersi dal riferirsi alla politica energetica impostata dalla Confederazione e alle tendenze e visioni sviluppate dal settore della ricerca nel campo degli indirizzi per le politiche energetiche.

Per quanto concerne l'illuminazione pubblica, ma anche per quanto riguarda gli altri usi finali, dobbiamo essere sensibili al concetto di efficienza energetica, ricorrendo all'attivazione sistematica di misure energeticamente efficienti.

Il piano energetico cantonale (PEC) indica tra gli obiettivi una consistente riduzione dei consumi energetici anche nel settore dell'illuminazione pubblica. Il partner SES dovrà pertanto assumere un ruolo attivo nelle scelte tecniche che possono incidere in modo sostanziale sui consumi dell'IP, mettendo a disposizione il proprio know how, elargendo consigli e valutazioni. Con ciò si vuole evitare che ogni Comune abbia ad avviare studi e ricerche con adozione di soluzioni singole, non coordinate e sicuramente dispendiose.

Il dialogo con la SES dovrà permettere al Comune di fissare i propri obiettivi di riduzione del consumo energetico per l'IP e la relativa tempistica. SES dovrà quindi garantirne il raggiungimento migliorando anche gli aspetti qualitativi della prestazione in materia di IP, ad esempio attraverso misure che vanno dalla sostituzione del materiale vetusto con nuovo materiale di nuova generazione, allo spegnimento/riduzione dell'illuminazione pubblica a determinati orari della giornata, a un contenimento del numero di punti luce. Eviteremo con ciò di cadere in esperimenti singoli, attivando per contro il partner contrattuale nella ricerca delle migliori soluzioni e nell'intento di raggiungere gli obiettivi stabiliti. La premessa fatta nel mandato al punto 1.7 di impegno e disponibilità su questo fronte va considerata di notevole importanza.

Commento ai punti principali della proposta di contratto

Art. 1 e relativi sottopunti

Gli articoli costituiscono una premessa quale parte costitutiva del contratto, ricordando i rapporti contrattuali esistenti tra le parti, richiamando le normative federali e cantonali applicabili, fissando scopi e contenuti della nuova convenzione e esplicitando l'impegno di SES a collaborare con il Comune sulla strada dell'efficienza energetica.

Art. 2 e sottopunti

Il contratto regola gli aspetti giuridici, ma anche finanziari concernenti l'IP come pure aspetti concernenti la gestione e manutenzione degli impianti IP di strade e spazi pubblici. Vista la diversità esistente nelle soluzioni adottate nei diversi Comuni del comprensorio SES non entra a far parte della convenzione l'illuminazione decorativa e natalizia che, se del caso, potrà essere regolamentata con accordo separato.

Art. 3 e sottopunti

Il contratto viene sottoscritto per una durata indeterminata con facoltà di disdetta da ambo le parti con preavviso di 12 mesi, la prima volta per la scadenza del 31 dicembre 2018 e in

seguito ogni 5 anni. Queste scadenze permettono di disporre della facoltà di disdetta del mandato alla scadenza delle future concessioni previste dalla LA-LAEI.

Art. 4 e sottopunti

Come già attualmente, e come precisato nel MM 41, la SES è proprietaria degli impianti IP situati sul territorio comunale. La norma dà una definizione di detti impianti per la cui posa il Comune concede un'autorizzazione-quadro, riservate le disposizioni del diritto edilizio, unitamente al permesso per il mantenimento e l'esercizio delle installazioni su suolo pubblico.

I motivi che portano al mantenimento della proprietà formale di SES degli impianti sono diversi. Innanzitutto poiché anche la rete elettrica dell'IP è tecnicamente una rete di distribuzione dell'energia, per cui il proprietario diventa formalmente gestore di rete, con tutti gli obblighi che questo compito comporta (responsabilità, personale formato, ecc.). Sulla base poi del concetto del mandato proposto è venduto un prodotto finale, cioè la "luce", e non le sue componenti a fette. Ciò permette a SES di fornire la prestazione senza dover sottostare alla regolamentazione specifica che i cambiamenti di legge hanno introdotto al momento della liberalizzazione del mercato e che imporrebbero, ad esempio per non essere discriminatori nei confronti dei clienti cui viene fornita solo l'energia, tutta una serie di regole alla fine svantaggiose come ad esempio le tasse d'allacciamento, il montaggio dei contatori, il pagamento di una tassa base per ogni punto d'erogazione. Va inoltre rilevato che il proprietario si assume la responsabilità degli impianti e che li assicura a proprie spese.

Come già accennato la proprietà degli impianti di IP, che non è limitata ai soli candelabri e ai corpi illuminanti ma anche ad altre strutture necessarie per questo tipo di prestazione, resta alla SES visto che gli stessi sono sempre iscritti nel suo bilancio e nei suoi conti con un determinato valore residuo, mentre che il trapasso vero e proprio di proprietà al Comune potrebbe avvenire solo al momento in cui sarà versato questo importo quale pagamento a saldo. Come ci è stato confermato dalla SES quest'importo residuo è comunicato ogni anno come già effettuato attualmente. Esso dipenderà dalla partecipazione scelta dal Comune per finanziare i futuri investimenti; nel caso in cui come previsto il contributo della Città sarà pari al 100%, l'eventuale trapasso di proprietà potrà essere effettuato in futuro tramite il pagamento dell'importo di fr. 1.-.

Art. 5 e sottopunti

Nel concetto stesso di mandato di prestazioni si sottolinea l'importanza di un dialogo tra le parti per la costruzione, lo spostamento e le modifiche degli impianti IP. Per le nuove installazioni va definita l'entità della partecipazione iniziale da parte del Comune. Nella trattativa SES si è detta disponibile a finanziare questi investimenti dallo 0% al 100%. Chiaramente più il contributo iniziale è ridotto, maggiori saranno i costi in seguito fatturati al Comune a titolo di interessi e ammortamenti. La stessa cosa vale per gli scavi e la posa di tubi. SES terrà per ogni Comune del comprensorio il conteggio degli investimenti e dei contributi tramite uno specifico conto patrimoniale.

SES fornisce al Comune un aggiornamento delle tipologie di lampade e di armature esistenti su suo territorio, con il relativo piano su supporto informatico.

Art. 6

L'IP rappresenta un servizio a favore della collettività; per questi motivi il Comune si impegna ad agevolare la costruzione, gestione e manutenzione degli impianti IP, sia nella fase di progetto che nella fase realizzativa.

Art. 7 e sottopunti

La manutenzione di impianti IP necessita di adeguate conoscenze tecniche e apposite attrezzature, inoltre la proprietà degli impianti e la responsabilità in caso di sinistri è di SES. Per questi motivi detta manutenzione è eseguita dalla SES. Il Comune continuerà, come attualmente, a sorvegliare il buon funzionamento delle lampadine, richiedendo una sollecita sostituzione in caso di guasto. **In questo ambito segnaliamo che nel maggio 2013 è stata sottoscritta al conferma d'ordine delle prestazioni SES per la manutenzione dell'illuminazione pubblica comunale, ad un costo forfettario annuale di fr. 120'000.-.**

La SES si impegna a proporre al Comune l'adozione di soluzioni tecniche atte ad una riduzione del consumo energetico nello spirito del piano energetico cantonale (PEC). Richiamati i già citati indirizzi strategici legati alla politica energetica cantonale viene proposto nella fase di consultazione un obiettivo di riduzione del consumo del 40% per il settore IP entro il 2035.

Art. 8 e sottopunti

L'energia elettrica viene erogata dalla SES ai propri impianti con lo scopo di fornire al Comune un prodotto che è la luce. In questo senso il Comune non è quindi direttamente un consumatore di energia elettrica che può scegliere il proprio fornitore. L'articolo spiega però come SES calcola i costi dell'energia da ribaltare sul Comune. Viene utilizzato il prezzo in vigore per i comparabili clienti finali e una chiave, favorevole al Comune, per il calcolo dell'energia utilizzata, basata sulla potenza delle lampadine installate per il tempo ipotetico d'accensione annuo.

Art. 9 e sottopunti

Nell'articolo sono indicate le prestazioni che SES fattura annualmente al Comune. Per quel che riguarda i costi del capitale, viene specificato che se il Comune ha ripagato il valore residuo degli impianti e contribuisce in ragione del 100% ai nuovi investimenti, tale importo sarà pari a zero.

Art. 10

Viene precisato il principio della trasmissibilità del contratto, rispettivamente la cessione a terzi degli impianti a condizione che il successore in diritto sia in grado finanziariamente e tecnicamente di riprendere tutti i diritti e obblighi derivanti dalla convenzione in esame.

Art. 11 e sottopunti

Nel mandato di prestazioni viene mantenuta la regolamentazione relativa alla ripresa degli impianti IP, in quanto rimane di principio la possibilità per il Comune di optare per un finanziamento parziale o totale delle future installazioni.

Art. 12, 13, 14, 15, 16

Trattasi di articoli di carattere prettamente tecnico.

Conclusioni

Rimaniamo a disposizione per ogni maggior ragguaglio e richiamato il MM no. 41 e il presente complemento vi invitiamo a risolvere quanto segue:

1. È stanziato un credito di fr. 2'680'000.- per la riduzione a fr. 1.- del valore residuo degli impianti di illuminazione pubblica della Società Elettrica Sopracenerina SA. Il credito sarà iscritto al capitolo 501.90 "Opere varie del genio civile". A norma dell'art. 13 cpv. 3 LOC il credito decade se non utilizzato entro il termine di due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni.
2. È adottato il contratto di mandato di prestazioni tra il Comune di Locarno e la Società elettrica sopracenerina SA (SES) per l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici. Il contratto diventa esecutivo con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Vicesindaco:

Il Segretario:

avv. Paolo Caroni

avv. Marco Gerosa

Allegato: progetto mandato di prestazioni per l'illuminazione

Questo complemento di messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della gestione

**MANDATO DI PRESTAZIONI
PER L'ILLUMINAZIONE
DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI**

fra il

COMUNE DI LOCARNO
(In seguito : Comune)

e la

SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA SA (SES)
in Locarno
(In seguito : Ses)

1. Premesse

- 1.1 Tra le parti era finora in vigore, per quanto ancora conciliabile con i disposti di diritto superiore, un atto denominato Convenzione di privativa firmata in data 5 ottobre 1999, in cui viene trattato, oltre al tema della distribuzione di energia elettrica, anche quello dell'illuminazione di strade e spazi pubblici.
- 1.2 Il Comune per legge deve garantire un'adeguata illuminazione di strade e spazi pubblici siti nell'abitato del suo comprensorio. Esso ha però per il tramite della citata convenzione di privativa a suo tempo demandato gli aspetti operativi di tale incarico alla SES.
- 1.3 Con l'entrata in vigore della nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico LAEI (RS 734.7) del 23 marzo 2007, della nuova Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico OAEI (RS 734.71) del 14 marzo 2008, e della relativa legge cantonale di applicazione LA LAEI (RL 9.1.7.3) del 30 novembre 2009, quanto pattuito nell'atto *convenzione di privativa*, per diversi aspetti, non risulta più essere conforme ai disposti di legge. Si impongono pertanto cambiamenti di terminologia, contenuti, ma anche di struttura contrattuale.
- 1.4 Le parti sono consce e concordi sul fatto che, a seguito delle modifiche del quadro legislativo, nell'intento di continuare a garantire un'adeguata illuminazione stradale e degli spazi pubblici, sia necessario adattare gli accordi esistenti.
- 1.5 Dalle precedenti premesse scaturisce la necessità di sottoscrivere un nuovo e specifico accordo denominato "Mandato di prestazioni", relativo alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, che annulla e sostituisce ogni e qualsivoglia accordo precedentemente stipulato tra le parti.
- 1.6 A seguito delle sinergie esistenti tra l'attività di gestione della distribuzione di energia elettrica e quella relativa alla gestione dell'illuminazione pubblica, i contenuti del presente accordo e quelli delle future concessioni previste all'art. 13 LA-LAEI verranno per quanto possibile allineati, in particolare per ciò che riguarda la scadenza.
- 1.7 Il rispetto dell'ambiente e una razionale implementazione dell'efficienza energetica sono un dovere per tutti.
- Sulla base di questa convinzione SES svolgerà i compiti a lei assegnati con il mandato suggerendo di volta in volta al Comune le soluzioni più efficaci energeticamente ed economicamente.
- Nell'ambito dei servizi proposti ai suoi clienti, pertanto anche ai Comuni, SES svilupperà anche quello della consulenza energetica. In tal modo essi potranno usufruire di un partner affidabile e competente al momento dell'elaborazione di obiettivi o piani d'azione in ambito energetico.

1.8 Le premesse sono parte costitutiva del presente contratto.

2. Oggetto

2.1 Il presente contratto regola gli aspetti giuridici e finanziari legati alla realizzazione e alla proprietà degli impianti di illuminazione pubblica (in seguito detti "*impianti IP*"), di strade e spazi pubblici presenti sul territorio del Comune, nonché quelli inerenti alla loro gestione e manutenzione.

2.2 Vengono altresì disciplinate la fatturazione dell'energia elettrica e dei servizi erogati dalla SES a questo scopo.

2.3 Sono per contro esclusi dal presente contratto gli impianti per l'illuminazione decorativa e natalizia, che verranno regolamentati, se del caso, con accordi separati.

3. Durata e disdetta

3.1 Il presente mandato di prestazioni ha una durata indeterminata.

3.2 Esso entra in vigore al momento della firma dalle parti.

3.3 Il contratto può essere disdetto la prima volta per la scadenza del 31.12.2018 e in seguito ogni cinque anni.

3.4 La disdetta dovrà essere notificata con il preavviso di un anno e mediante lettera raccomandata.

4. Proprietà degli impianti

4.1 La SES è proprietaria degli impianti IP situati sul territorio del Comune. Le eccezioni a questo principio devono essere concordate e documentate.

4.2 Sono definiti impianti di illuminazione pubblica l'insieme delle infrastrutture necessarie esclusivamente a questo scopo e non facenti parte della rete di distribuzione elettrica, in particolare i candelabri, le armature, i cavi di alimentazione con il relativo tubo proteggicavo, nonché l'apposito bauletto di protezione.

4.3 Con la firma del presente contratto il Comune autorizza la SES SA alla posa, al mantenimento ed all'esercizio su suolo pubblico delle linee e installazioni necessarie all'adempimento del mandato di illuminazione pubblica. L'ubicazione degli impianti è documentata dalla SES e tali informazioni sono a disposizione del Comune.

5. Costruzione, spostamenti e modifiche degli impianti

5.1 Gli impianti IP saranno costruiti, spostati e modificati dalla SES in accordo con il Comune e nel rispetto delle normative esistenti. SES fornisce annualmente al Comune un aggiornamento delle tipologie di lampade e di armature esistenti sul suo territorio, con il relativo piano su supporto informatico.

5.2 Di regola viene impiegato unicamente il materiale omologato come standard dalla SES. Il Comune può chiedere l'utilizzo di altri materiali, purché rispettino le normative in vigore, ma SES in questo caso non è tenuta a garantirne lo stock.

5.3 Il Comune, previo ossequio delle procedure previste dalla LOC, parteciperà al costo delle nuove installazioni con una percentuale che va dallo 0% al 100%. La percentuale verrà fissata di volta in volta dal Municipio.

5.4 Il Comune parteciperà inizialmente nella stessa misura ai costi derivanti da eventuali modifiche, spostamenti o soppressioni d'impianti IP.

5.5 Ogni partecipazione versata dal Comune per la costruzione, spostamento o modifica degli impianti IP, verrà dedotta, per il corrispettivo, dal valore attivato nell'apposito conto patrimoniale tenuto da SES. SES predispone un distinto conto investimenti IP per ogni Comune.

5.6 Per i punti luce alimentati mediante cavo sotterraneo, il Comune, al momento della realizzazione, parteciperà ai costi dello scavo, ai costi di posa e di fornitura dei tubi con una percentuale che va dallo 0% al 100%. La percentuale verrà fissata di volta in volta dal Municipio.

La parte finanziata dalla SES verrà attivata nel conto investimenti e trattata secondo le stesse regole applicabili agli altri elementi del conto patrimoniale impianti IP.

6. Buoni uffici da parte del Comune

6.1 Il Comune interpone i suoi buoni uffici nonché tratta con i privati o enti pubblici e privati le pratiche intese a:

- ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio IP;
- facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di IP.

7. Manutenzione e accesso agli impianti IP

7.1 La manutenzione degli impianti è curata dalla SES, ciò nondimeno il Comune collabora attivamente alla sorveglianza del buon funzionamento delle lampadine, promuovendo, per motivi di sicurezza, la loro sollecita sostituzione in caso di guasto.

7.2 Le modalità di manutenzione, ad esempio a guasto o preventiva, la sostituzione delle lampadine e il taglio piante, verranno discusse e concordate con il Comune. La stessa cosa vale per gli impianti eseguiti non in conformità a standards SES o di proprietà del Comune.

7.3 L'accesso agli impianti IP è consentito solo a personale autorizzato dalla SES. È pertanto vietato qualsiasi intervento sugli impianti di proprietà della SES da parte di terzi non esplicitamente autorizzati.

7.4 Eventuali modifiche alle potenze delle lampadine concordate con SES, ma eseguite da personale terzo, devono essere notificate non appena eseguite, in modo da poter aggiornare la banca dati.

7.5 Il controllo periodico dei candelabri previsto dalle normative in vigore verrà eseguito da SES.

8. Fornitura energia elettrica

8.1 L'energia elettrica necessaria agli impianti IP viene erogata dalla SES e viene fatturata secondo quanto previsto all'art. 9.1.3.

8.2 Per calcolare il quantitativo di energia consumata, vista l'assenza di contatori, verrà moltiplicata per 4000 ore annue di utilizzo la potenza delle lampadine

installate (al momento in cui dovessero essere posati degli specifici contatori, si procederà invece alla lettura degli stessi).

- 8.3 Nel calcolo del consumo di energia elettrica si terrà conto della diminuzione di consumo derivante dall'utilizzo di sistemi di riduzione temporanea della potenza utilizzata.

9. Fatturazione

- 9.1 La SES fattura annualmente al Comune i costi generati dagli impianti IP.

In particolare verranno distinte le seguenti prestazioni:

9.1.1 Costi del capitale

Al Comune verranno computati gli interessi sul capitale investito dalla SES negli impianti IP. A tale proposito, per l'anno in oggetto, il valore residuo medio del conto patrimoniale impianti IP sarà moltiplicato per il WACC ufficiale (esso viene stabilito annualmente dalla Commissione federale dell'energia elettrica ElCom).

Al Comune verranno pure messi a carico gli ammortamenti calcolati su un periodo di vita di 30 anni.

Se il Comune ha ripagato il valore residuo degli impianti e contribuisce in ragione del 100% ai nuovi investimenti tale importo sarà pari a zero.

9.1.2 Manutenzione

Il materiale per la manutenzione verrà fatturato al Comune a prezzo di costo (costi diretti e comuni).

Le prestazioni dei dipendenti della SES verranno fatturate a prezzo di costo (costi diretti e comuni).

Annualmente SES calcola le aliquote necessarie a questi conteggi.

9.1.3 Energia elettrica

Il quantitativo di energia elettrica consumato dagli impianti IP, calcolato secondo quanto previsto ai punti 8.2 e 8.3, verrà fatturato al prezzo in vigore per i comparabili clienti finali.

La categoria di riferimento per la determinazione della tariffa sarà stabilita secondo le caratteristiche di consumo dei punti di fornitura IP.

Nell'attuale segmentazione della clientela i due criteri presi in considerazione sono il quantitativo di consumo per punto di fornitura, inferiore ai 100 MWh annui, e il profilo del prelievo, tipico di un utilizzo dell'energia per un'attività di servizio.

9.1.4 Transito

Il costo del trasporto per l'energia utilizzata dagli impianti IP verrà fatturato aggiungendo al transito ufficiale per clienti finali a livello di rete 5 un importo che tenga conto dei costi per l'ulteriore trasformazione necessaria.

9.1.5 Costi amministrativi

La SES preleverà annualmente dal Comune un importo conteggiato nella forma di un forfait per armatura, in particolare quale copertura dei costi di gestione della banca dati relativa all'IP, dei costi del processo di fatturazione-incasso di questo specifico servizio e di gestione delle convenzioni IP.

9.1.6 Tasse e prestazioni a enti pubblici

Verranno fatturate in base alle norme legali in vigore.

10. Trasmissibilità del contratto e cessione a terzi degli impianti

10.1 Il contratto e la proprietà degli impianti IP stessi potranno essere ceduti dalla SES a terzi, riservato il preavviso del Comune, a condizione che il successore in diritto sia in grado finanziariamente e tecnicamente di riprendere tutti i diritti e obblighi da ciò derivanti.

11. Ripresa degli impianti IP

11.1 Al momento in cui il Comune decidesse di riscattare la rete di distribuzione nel suo comprensorio, esso sarebbe tenuto a riprendere anche la proprietà degli impianti IP della SES, salvo accordi contrari.

11.2 Il prezzo di acquisto degli impianti IP è incluso e specificato nel valore di riscatto della rete di distribuzione comunicato annualmente al Comune. Se il Comune ha ripagato il valore residuo degli impianti e ha contribuito in ragione del 100% ai nuovi investimenti, tale importo sarà pari a zero.

12. Modifiche del contratto

12.1 Ogni adattamento, modifica o complemento del contratto o dei suoi allegati, richiedono la forma applicata alla sua adozione e devono essere sottoscritte da entrambe le parti.

13. Riserva al diritto superiore vincolante

13.1 Sono riservate ulteriori modifiche dell'accordo che dovessero risultare necessarie in virtù di cambiamenti legislativi federali e cantonali.

Disposizioni dell'atto in contrasto con futuri disposti di legge vincolanti diverranno inefficaci.

14. Rinvio

14.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, fanno stato i disposti di legge e le condizioni generali per la fornitura e per gli allacciamenti (con relativi allegati), emanati dalla SES.

15. Diritto applicabile, contestazioni e foro

15.1 Alla presente convenzione è applicabile il diritto svizzero.

15.2 Le controversie di diritto pubblico derivanti dall'applicazione del mandato o in relazione alla sua interpretazione verranno definite dalle istanze giudicanti stabilite dalla legge.

15.3 Per eventuali controversie di diritto privato derivanti dall'atto, foro competente per ogni contestazione è quello di Locarno.

16. Redazione

16.1 Il presente contratto è redatto in due esemplari, uno per il Comune e l'altro per la SES.

.....,

Locarno,

Per il
COMUNE DI LOCARNO

Per la
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)

dott. D. Lotti

P. Stefani